

TI_GERICHTE 60.2004.403 vom 13. Dezember 2004

TI Tribunale d'appello, 2004-12-13, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2004.403

FR: TI_GERICHTE 60.2004.403 du 13 décembre 2004

IT: TI_GERICHTE 60.2004.403 del 13 dicembre 2004

Regeste

istanza di proroga del carcere preventivo. pericolo di fuga. principio della proporzionalità.

Erwägungen

E. 1

Nei confronti di _____ PI 2, _____ PI 3 e _____ PI 4 , tutti in detenzione preventiva dal 25.8.2004 , il procuratore pubblico ha emanato il 24.11.2004 l'atto d'accusa (_____), ritenendoli colpevoli di tratta di esseri umani e di altre infrazioni minori (dall'infrazione alla legge sulle armi, alla contravvenzione alla LDDS, all'esercizio abusivo della prostituzione, alla contravvenzione alla LStup). Il pubblico dibattimento é stato aggiornato al 13.1.2005, e dovrebbe durare un'unica giornata.

E. 2

PI 2

E. 3

PI 3

E. 4

PI 4

Il presidente

La segretaria

E. 5

Nel caso in esame, sono dati tutti i presupposti per l'accoglimento dell'istanza, riconosciuti da tutte le parti interessate. Pacifici e non contestati sono le condizioni per la protrazione della detenzione preventiva, in particolare in relazione ai seri indizi di colpevolezza e ai preminenti motivi d'interesse pubblico alla protrazione.

E. 6

In presenza di un atto di accusa, salvo errori manifesti, gli indizi di reato vanno ritenuti presenti (cfr. decisione 14.10.2003 del giudice dell'istruzione e dell'arresto in re Fondazione S., p. 5, inc. 1997.26802; cfr. anche M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 13 ad art. 103 CPP). Nel presente caso, ed in relazione all'imputazione principale ed al bene giuridico protetto, vale la pena richiamare alcune considerazioni formulate da questa Camera in una recente decisione relativa ad uno dei qui coimputati (decisione CRP del 16.11.2004, inc. 60.2004.362). L'imputazione di tratta di esseri umani, giusta l'art. 196 cpv. 1 CP, punisce con la reclusione o con la detenzione non inferiore ai sei mesi chiunque, per favorire l'altrui libidine, esercita la tratta di esseri umani. L'art. 196 cpv. 2 CP rende punibili anche gli atti

preparatori di una tratta di esseri umani. Si tratta di un'imputazione derivata da una serie di trattati internazionali risalenti ai primi decenni del secolo scorso: in particolare si tratta dell'Accordo internazionale teso a garantire una protezione efficace contro il traffico criminale conosciuto sotto il nome di tratta delle bianche (Parigi, 18.5.1904, RS 0.311.31), della Convenzione internazionale per la repressione della tratta delle bianche (Parigi, 4.5.1910, RS 0.311.32), della Convenzione internazionale per la repressione della tratta delle donne e dei fanciulli (Ginevra, 30.9.1921, RS 0.311.33) e della Convenzione concernente la repressione della tratta delle donne maggiorenni (Ginevra, 11.10.1933, RS 0.311.34). Questo fenomeno, che nella seconda parte del secolo scorso era progressivamente scemato, è ridivenuto d'attualità, per un verso a seguito della caduta del muro di Berlino ed al divario delle situazioni economiche tra paesi dell'Europa occidentale e paesi dell'Europa orientale, e per altro verso a motivo di una mentalità sempre più mercificante nei confronti della donna. La situazione caratteristica che il legislatore intravedeva è quella di una donna, inesperta ed in una situazione precaria, portata lontano dal suo paese, con pretesti più o meno fallaci, per essere posta in condizioni tali che si ritrova costretta a prostituirsi per conto di un protettore. L'aspetto essenziale è che l'essere umano sia trattato come una merce, in vista della prostituzione (B. CORBOZ, *Les infractions en droit suisse*, volume I, Berna 2002, p. 799). Per il Tribunale federale, l'art. 196 CP concretizza i dettami contenuti in particolare nella convenzione dell'11.10.1933, e conferisce una portata più vasta di quella convenzionale poiché estesa a tutti gli esseri umani. I presupposti dell'art. 196 CP sono adempiuti allorquando viene pregiudicato il diritto all'autodeterminazione nel campo sessuale delle persone interessate. E ciò avviene esclusivamente quando un essere umano è sfruttato come vera e propria mercanzia, in particolare se tenuto all'oscuro di ciò che l'attende, se poco informato o se, per altre ragioni, incapace di difendersi (DTF 128 IV 123, 126 IV 225). Più in generale, per questa Camera in gioco non è solo l'autodeterminazione della persona nel campo sessuale, ma la dignità stessa della persona ad essere considerata come tale e non come merce, dignità della persona espressamente tutelata dall'art. 7 Cost. e dall'art. 6 cpv. 2 Cost. TI. Come ricorda la dottrina (J. F. AUBERT / P. MAHON, *Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse*, Zurigo 2003, n. 5 ad art. 7, p. 70), il contenuto della garanzia, difficile da definire, è essenzialmente negativo: è il diritto di non essere trattato come un oggetto, ma come un soggetto, una persona, unica e differente. Il Tribunale federale ha annotato come le prostitute che soggiornano illegalmente in Svizzera sono le più esposte a questo genere d'infrazione. La questione se la libertà sessuale e quindi l'art. 196 CP siano lesi o meno deve essere decisa in funzione delle circostanze concrete: il consenso formale della vittima non basta, ed è imperativo accertare se tale consenso sia effettivamente libero da costrizioni o se derivi da una situazione di vulnerabilità, derivante da condizioni economiche o sociali difficili, o da rapporti di dipendenza personali o finanziari costrittivi. Nel caso di persone che si recano all'estero per prostituirsi, il consenso effettivo deve essere ammesso con estrema prudenza poiché il rischio di sfruttamento di una situazione di povertà è particolarmente acuto (DTF 128 IV 123 e 126, 126 IV 225). Dalla lettura dei verbali degli accusati, in particolare dalle reciproche accuse tra _____ PI 2 e _____ PI 3, dalle ammissioni di _____ PI 4, nonché dalle deposizioni del cittadino spagnolo che li ha assistiti in Ticino, emergono chiari e seri indizi di colpevolezza a loro carico.

E. 7

. Il mantenimento della carcerazione preventiva presuppone inoltre la presenza di preminenti motivi di interesse pubblico.

E. 8

. Nel presente caso è dato certamente per un pericolo di fuga (cfr., al proposito, decisione TF 1P.444/2004 del 14.9.2004), ritenuto che uno degli scopi principali della carcerazione preventiva è quello di assicurare la presenza dell'imputato per impedirgli di sottrarsi al procedimento o all'esecuzione della pena che potrà essergli inflitta. Gli accusati, cittadini stranieri non hanno legami con il nostro territorio, se non per commettervi dei reati. Per il che, essi non hanno evidentemente alcun interesse a rimanere a disposizione delle autorità, nella prospettiva - in caso di condanna - di una sanzione penale di una certa consistenza, ritenuta l'obiettivo gravità dei reati a loro addebitati. Tanto più visto che l'inchiesta è praticamente conclusa, e l'imminenza del giudizio di merito (cfr. M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 13 ad art. 95 CPP). La tentazione di riparare all'estero per sottrarsi al procedimento o all'esecuzione della sentenza è quindi sorretta da sufficiente verosimiglianza ed il rischio di fuga - che non esiste solo astrattamente, bensì appare probabile in modo del tutto concreto - non può neppure essere evitato con misure meno incisive.

E. 9

. La carcerazione preventiva cui sono astretti i tre accusati è pertanto giustificata da seri indizi di colpevolezza e da preminenti motivi di interesse pubblico, in particolare da un concreto pericolo di fuga (cfr. M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 22 in fine e 28 ss. ad art. 95 CPP).

E. 10

. La durata del carcere preventivo é inoltre rispettosa del principio di proporzionalità, considerato che il reato di cui all'art. 196 CP, tecnicamente un crimine, prevede un minimo di pena di sei mesi di detenzione e che la proroga si limita a pochi giorni. La limitata durata della proroga del carcere preventivo é perciò rispettosa del principio di proporzionalità. Per questi motivi, richiamati i citati articoli di legge, pronuncia 1. L'istanza è accolta. § Di conseguenza il carcere preventivo cui sono astretti _____ PI 2, _____ PI 3 e _____ PI 4 è prorogato fino al 13.1.2005 , rispettivamente fino alla conclusione del processo. 2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. 3. Intimazione: terzi implicati 1. PI 1 2. PI 2 2 patrocinato da: PA 1 3. PI 3 3 patrocinata da: PA 2 4. PI 4 patrocinato da: PA 3
Per la Camera dei ricorsi penali Il presidente _____ La
segretaria _____

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.